



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA**

*All. 1 Deliberazione Commissario con i poteri della Giunta
n..... del*

RELAZIONE

ANALISI PERIODICA, RESA AI SENSI DEL D. LGS 175/2016, DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021 DALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

Nel corso degli ultimi anni diversi provvedimenti legislativi hanno interessato la disciplina sulle partecipazioni societarie degli enti pubblici, al fine di garantire che l'intervento pubblico fosse dettato da ragioni di efficienza, economicità ed efficacia coniugato con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e, all'interno di un quadro generale delineato dalla normativa europea, di tutelare il mercato e la concorrenza.

I primi provvedimenti, che hanno presentato una certa incisività sulla materia, risalgono al 2007, con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, successivamente modificata ed integrata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, normativa che ha sancito il principio che gli enti pubblici dovessero avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute, al fine, come detto sopra, di conseguire una riduzione delle stesse, con lo scopo di assicurare, tra l'altro, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela del mercato.

Infine, con la Legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo per il riordino dell'intera materia, con lo scopo di fare chiarezza sulle regole e riordinare la disciplina dei servizi pubblici.

Sulla base della predetta delega, è stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, definito il Testo Unico delle partecipazioni societarie, successivamente corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, approvato a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale.

Le sopra indicate disposizioni normative introducono importanti novità e pongono limiti, sulla base di idonei criteri individuati, alla possibilità per gli stessi enti pubblici di detenere forme di partecipazioni dirette in società che non abbiano stretta e dimostrata connessione con gli scopi istituzionali perseguiti dai medesimi enti, facendo salva la facoltà, in presenza di particolari circostanze, di mantenere o porre in essere partecipazioni in soggetti societari che perseguono interessi di carattere generale.

Il mantenimento delle partecipazioni detenute e l'acquisizione di nuove partecipazioni, ad eccezione di quelle imposte da norme di legge, devono essere analiticamente motivate per la loro stretta connessione con le finalità istituzionali dell'Ente e, delle determinazioni assunte al riguardo, dall'Ente interessato bisogna fornire idonea comunicazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, delle nuove disposizioni legislative.

L'art. 24 del richiamato D. Lgs. n. 175/2016, successivamente modificato, prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica abbia effettuato con proprio provvedimento motivato una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016.

In questo senso occorre tenere presente la particolare situazione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, oggi Camera di Commercio del

Sud est Sicilia, la quale ha conseguito la propria piena validità giuridica con l'insediamento del Consiglio Camerale avvenuto, dopo un complesso iter, in data 4 settembre 2017, con la elezione del Presidente determinatasi in pari data e con la successiva elezione della Giunta camerale avvenuta in data 22 settembre 2017, per cui non si poteva, in ogni caso, rispettare il richiamato termine del 30 settembre 2017, atteso che la materia delle partecipazioni è strettamente riservata dalla legge alla Giunta camerale, la quale decide in merito con riferimento non solo alle finalità istituzionali proprie dell'Ente ma anche sulla base del proprio programma strategico di attività amministrativa, sul quale, come è noto, si esprime il Consiglio camerale.

La Giunta camerale, tenendo conto sia della amministrazione di un nuovo ente pubblico, nato dall'accorpamento di tre Camere, la cui attività era cessata il 3 settembre, sia delle partecipazioni societarie in capo alle stesse, in ottemperanza alla richiamata disposizione, adottò la deliberazione n. 12 del 13 novembre 2017.

Successivamente, con deliberazione n. 29 del 19 marzo 2018, che può considerarsi la prima effettiva ricognizione delle partecipazioni in capo al nuovo ente camerale, la Giunta, ha proceduto all'analisi delle partecipazioni dell'ente alla data del 31 dicembre 2017, tenendo conto anche dei precedenti piani elaborati dalle cessate Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa e prendendo atto, inoltre delle dismissioni e delle cessioni già deliberate.

In questo senso, da quella ricognizione in avanti non sono state inserite quelle partecipazioni per le quali nei piani precedenti adottati dalle tre singole Camere era stata manifestata dagli organi camerale la volontà di recesso e di dismissione delle relative quote, anche nel caso che la procedura non fosse stata ancora conclusa; per ragioni di correttezza e trasparenza contabile tali partecipazioni saranno invece contenute nei bilanci d'esercizio dell'ente, fino alla loro completa e documentata dismissione, costituendo una quota attiva del patrimonio dell'ente.

La Giunta ha effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni al 31 dicembre 2018 con deliberazione n.96 del 2 dicembre 2019, la ricognizione al 31 dicembre 2019 con deliberazione n. 92 del 21 dicembre 2020 e la ricognizione al 31 dicembre 2020 con deliberazione n. 90 del 14 dicembre 2021.

E' necessario, adesso, procedere in questa sede, conformemente a quanto disposto dall'art. 20, ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate aggiornata al 31 dicembre 2021.

L'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede che, annualmente, sia effettuata una ricognizione delle partecipazioni detenute e , se necessario, la redazione di un piano di razionalizzazione delle stesse per adeguarle al dettato normativo.

Le modalità della razionalizzazione sono stabilite secondo una relazione tecnica, stilata a corredo del piano di razionalizzazione, che fissa modalità e tempi di attuazione. Se il piano di razionalizzazione è adottato è necessario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, approvare una relazione sull'attuazione del piano da trasmettere sia alla apposita struttura istituita presso il MISE che alla sezione competente della Corte dei Conti. A seguito di protocollo d'intesa del 25/05/2016 tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti, rinnovato in data 10/05/2021 per il quinquennio 2021-2025, l'adempimento di trasmissione dei provvedimenti annuali di ricognizione delle partecipazioni è soddisfatto con l'inserimento dei relativi dati nella piattaforma informatica "Partecipazioni".

Le Pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato articolo 20, devono dismettere le partecipazioni, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nei seguenti casi :

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del

Decreto Legislativo 175/2016; in particolare ci si riferisce a quelle non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali fatte salve alcune eccezioni previste nello stesso articolo;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro; per il triennio 2017/2019 tale limite è stato abbassato a cinquecentomila euro dal Decreto Legislativo 100/2017;

e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento dell'Ente;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite al citato art. 4.

Il mancato rispetto della normativa sopra evidenziata comporta la sanzione, comminata dalla Corte dei Conti, da € 5.000,00 ad € 500.000,00, fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

I relativi atti discioglimento delle società partecipate o di alienazione delle partecipazioni sociali, salvo eccezioni previste dal Decreto legislativo 175/2016, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Il Conservatore del Registro Imprese cancella d'ufficio dal registro le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi (modifica introdotta dall'art. 11 l.118/2022), non abbiano depositato il bilancio di esercizio o non abbiano compiuto atti di gestione. L'avvio del procedimento è notificato agli amministratori o liquidatori che, entro sessanta giorni, possono presentare istanza di prosecuzione dell'attività corredata dall'atto deliberativo delle PP.AA. Socie; in caso di regolare presentazione della domanda non si dà luogo alla cancellazione.

L'art. 24 del Decreto legislativo 175/2016 dispone, tra l'altro, che l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire entro un anno dalla delibera di adozione della ricognizione delle partecipazioni e che, in caso di mancata adozione della ricognizione o di mancata alienazione della partecipazione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione. Stabilisce inoltre che la partecipazione è liquidata secondo l'art. 2437-ter, comma 2, del c.c. e seguendo il procedimento dell'art. 2437-quater del c.c. Per analogia, nel caso di partecipazione in s.r.l., per regolare il recesso si dovrebbe applicare l'art. 2473 del c.c.

Se le partecipate hanno conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 le sopra enunziate disposizioni dell'art. 24 non si applicano fino al 31 dicembre 2022.

L'art. 26 del Decreto legislativo 175/2016 dispone deroghe all'applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto, evidenziamo tra le fattispecie le seguenti :

art. 26, comma 6 bis, riguardo ai GAL, la cui costituzione è consentita dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 175/2016. Resta fermo che la Giunta può procedere ad ogni tipo di valutazione

relativamente al mantenimento delle quote possedute tenendo conto delle attività effettivamente svolte;

art. 26, comma 7, il quale statuisce che restano salve dalla valutazione, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21/03/1997. Anche in questo caso resta fermo che la Giunta può procedere ad ogni tipo di valutazione relativamente al mantenimento delle quote possedute tenendo conto delle attività effettivamente svolte.

L'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 175/2016 dispone che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alla società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Da ciò discende l'applicabilità, tra l'altro, delle seguenti disposizioni.

Art. 40 D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 che dispone, per le società di capitali, che è causa di scioglimento senza liquidazione disposta d'ufficio dal conservatore : 1) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi , 2) per le società a responsabilità limitata e per le società consortili il mancato compimento di atti di gestione abbinato o al permanere del capitale sociale in lire o all'omessa presentazione al registro imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro dei soci.

Art. 2490 c.c. che dispone per le società di capitali in liquidazione che qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società è cancellata d'ufficio dal registro imprese con gli effetti dell'art. 2495 c.c., quindi con provvedimento del conservatore.

Art. 2495 c.c. in materia di cancellazione di società che prevede, dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione e in mancanza di reclami, che il liquidatore provveda alla richiesta di cancellazione dal registro imprese e, in mancanza, che il conservatore iscriva d'ufficio la cancellazione.

Articoli 2473 c.c., per le società a responsabilità limitata, e 2437 e seguenti c.c., per le società per azioni, che regolano il recesso del socio al di fuori delle ipotesi previste, sopra elencate, dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Al fine di stabilire la coerenza delle partecipazioni dell'Ente con il quadro normativo sopra descritto è necessario analizzare le società partecipate e, se necessario, predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione della società o cessione della quota.

La partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021 sono le seguenti :

GRUPPO 1 : PARTECIPATE REGOLARI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – SIGLA ISNART S.C.P.A. - CODICE FISCALE 04416711002

quota detenuta 0,91% ; valore bilancio al 31/12/20 € 7.000,00 ;

società in house ;

attività : studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità', promozione, formazione, nel settore del turismo ; Codice attività prevalente 70.21 dal 01/04/1994 ; secondario 85.59.2 dal 01/04/1994

dipendenti n. 15 ; amministratori n. 3 ;

ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00

utile 2020 € 120.893,00

bilanci 2018-2019-2020 depositati

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. - SIGLA DINTEC S.C.R.L. - CODICE FISCALE 04338251004

quota detenuta 0,45% ; valore bilancio al 31/12/20 € 2.660,00 ;

società in house ;

attività : servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certificazione di qualità ; codice attività 70.22.09 dal 30/06/1993 ;

dipendenti n. 23 ; amministratori n. 3 ;

ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00

utile 2020 € 51.093,00

bilanci 2018-2019-2020 depositati

IC OUTSOURCING S.C.R.L. - CODICE FISCALE 04408300285

quota detenuta 0,0035% ; valore bilancio al 31/12/20 € 13,02 ;

società in house ;

attività : servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; servizi di acquisizione ed elaborazione dati ; servizi di gestione e coordinamento della conduzione degli immobili e gestione magazzino; codice attività 63.11.19 dal 01/09/2009 ;

dipendenti n. 606 ; amministratori n.5 ;

ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00

utile 2020 € 637.426,00

bilanci 2018-2020 depositati

INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CODICE FISCALE 02313821007

quota detenuta 0,01% ; valore bilancio al 31/12/20 € 2.827,65

società in house ;

attività : elaborazione dati ; codice attività 63.11.1 dal 01/01/1995 ;

dipendenti n. 1061 ; amministratori n. 5 ;

ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00

utile 2020 € 4.280.391,00

bilanci 2018-2020 depositati

SI.CAMERA S.C.R.L. - SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - CODICE FISCALE 12620491006

quota detenuta 0,2% ; valore bilancio al 31/12/20 € 7.857,00 ;

società in house

attività : sviluppo e realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del sistema camerale italiano ; codice attività 72.2 dal 18/12/2013 ;

dipendenti n. 74 ; amministratori n. 3 ;

ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00

utile 2020 € 42.463,00

bilanci 2018-2020 depositati

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CODICE FISCALE 04786421000

quota detenuta 0,02% ; valore bilancio al 31/12/20 € 158,34 ;

società in house ;

attività principale : servizi integrati di gestione degli edifici ; codice attività 81.1 dal 03/04/1995 ;

dipendenti n. 453 ; amministratori n. 5 ;

ricevi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00

*utile 2020 € 217.761,00
bilanci 2018-2020 depositati*

*TECNOHOLDING S.P.A. - CODICE FISCALE 05327781000
quota detenuta 0,22% ; valore bilancio al 31/12/20 € 19.742,17 ;
società in house ;
attività : holding operativa - assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico ; codice attività 70.10.00 dal 31/12/2011 ; ;
dipendenti n. 5 ; amministratori n. 4 ;
ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2020 € 58.579,28
bilanci 2018-2020 depositati*

*UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 08624711001
quota detenuta 0,12% ; valore bilancio al 31/12/20 € 1.500,00 ;
società in house ;
attività : altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale ; codice attività 70.22.09 variato il 20/01/2020 ;
dipendenti n. 5 ; amministratori n. 3 ;
ricavi 2018-2020 : media INFERIORE € 1.000.000,00
utile 2020 € 6.369,00
bilanci 2018-2020 depositati*

*MAAS S.C.P.A. – MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 03762580821
quota detenuta 0,57% ; valore bilancio al 31/12/20 135.349,95 ;
attività : promozione di centri agroalimentari all'ingrosso codice attività prevalente 46.31 dal 18/06/1991 ; locazione immobiliare di beni propri codice attività secondaria 68.20.01 dal 13/08/2012 ;
dipendenti n. 10; amministratori n. 3 ;
ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2020 € 1.656,00
bilanci 2018-2020 depositati
si segnala che in data 23/09/2021 il legale rappresentante ha depositato l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis e septies legge fallimentare, presso il Tribunale di Catania che lo ha respinto in data 25/11/2021; in data 13/01/22 il legale rappresentato ha depositato il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis e septies legge fallimentare, presso la sezione fallimentare del Tribunale di Catania che lo ha omologato e trasmesso, in data 07/03/22 al Registro Imprese per l'annotazione.*

*SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A. - CODICE FISCALE 03205100872
quota detenuta 0,18% ; valore bilancio al 31/12/20 € 65.445,48 ;
attività : la gestione e prestazione di servizi, a favore anche di terzi, connessi alle attività di realizzazione e di gestione degli interporti ad esclusione delle attività soggette al riconoscimento dei requisiti di cui al D.M. 221/2003 ; codice attività 52.21.4 dal 16/03/2003;
dipendenti n. 10 ; amministratori n. 1 ;
ricavi 2018-2020 : media inferiore € 1.000.000,00
utile 2020 € 107.528,00
bilanci 2018-2020 depositati*

*S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A. - CODICE FISCALE 01253590879
quota detenuta 61,22% ; valore bilancio 31/12/20 € 53.154.386,90 ;
attività : gestione dei servizi a terra in regime di concessione ; codice attività 52.23 dal 09/09/1981
;
dipendenti n. 164 ; amministratori n. 5 ;
ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00
perdita 2020 € 16.191.742,00
bilanci 2018-2020 depositati*

di seguito si specificano le due società controllate da S.A.C. S.p.A. :

*S.A.C. SERVICE S.R.L. CODICE FISCALE 03609000876
quota detenuta da S.A.C. S.p.A. 100%
attività : gestione di servizi aeroportuali, in particolare gestione parcheggi, servizi di custodia bagagli, servizi di assistenza passeggeri, manutenzione e rifornimento carburante autovetture, servizi di autolavaggio, servizi autonoleggio e rimozione mezzi in sosta vietata ; codice attività prevalente 52.23 dal 03/09/1985; codici attività secondarie 52.21.5 dal 03/09/1985, 52.21.9 dal 03/09/1985, 77.11 dal 03/09/1985 ;
dipendenti n. 426 ; amministratori n. 1 ;
ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2020 € 10.137,00
bilanci 2018-2020 depositati*

*SO.A.CO. S.P.A. - SOCIETA' DELL'AEROPORTO DI COMISO PER AZIONI – CODICE FISCALE 01083290880
quota detenuta da S.A.C. S.p.A. 65%
attività principale : attività dei servizi connessi al trasporto aereo, compresi i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ; codice attività prevalente 52.23 dal 30/05/2013; codici attività secondarie 52.21.9 dal 30/05/2013 e 80.1 dal 30/05/2013 ;
dipendenti n. 38 ; amministratori n. 5 ;
ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00
perdita 2020 € 1.982.076,00
bilanci 2018-2020 depositati*

*CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. - CODICE FISCALE 07552810587
quota detenuta 1,50%; valore bilancio al 31/12/21 € 13.499,25; la quota è stata acquisita nel 2021 con delibere di Giunta n.45 del 05/07/21 e n. 62 del 07/09/21;
società in house ;
attività : attività primariamente rivolte a sostegno delle Camere di Commercio, delle loro articolazioni funzionali, delle loro Unioni regionali, dell'Unioncamere, delle Camere di Commercio Italiane all'estero e, in generale, dell'imprenditoria e delle istituzioni e strutture pubbliche di promozione dell'economia, codice attività 72.2 dal 05/08/1994;
dipendenti n. 20 ; amministratori n. 3
ricavi 2018-2020 : media oltre € 1.000.000,00 ;
utile 2020 € 504.863,00
bilanci 2018-2020 depositati*

GRUPPO 2 : PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONE

RETECAMERE – SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DAL 04/09/2013 – CODICE FISCALE 08618091006

quota detenuta 0,23% ; valore bilancio al 31/12/20 € 1.951,40 ;

attività : promozione, coordinamento e realizzazione di attività e di servizi in particolare per le piccole e medie imprese; codice attività 94 dal 29/07/2005 ;

SI ATTENDE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

I.E.E.P. S.P.A. - ISTITUTO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CATANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DAL 21/05/81 – CODICE FISCALE 80003550870

quota detenuta 20% ; valore bilancio al 31/12/20 € 1.033,03

attività : inattiva ;

La società, come da bilancio 2020, possiede un patrimonio netto di € 3.551.810,00 e disponibilità liquide per € 3.531.827,00; la perdita 2020 ammonta ad € 37.914,00 causata per la maggior parte dagli emolumenti corrisposti al liquidatore e al collegio sindacale. La Camera nel 2018 ha acquisito un ulteriore 10% del capitale sociale e valuta, quale scelta gestionale, la modifica dell'oggetto sociale e la revoca dello stato di liquidazione al fine di utilizzare la società per realizzare investimenti in strutture da porre a servizio del territorio, in sinergia con l'Università degli Studi di Catania e della Regione Siciliana.

GRUPPO 3 : PARTECIPATE DA DISMETTERE IN QUANTO NON IN REGOLA CON I PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 ; FATTE SALVE EVENTUALI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI DEROGA PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016.

DISTRETTO TURISTICO DEL SUD-EST S.C.R.L. - CODICE FISCALE 01746340890

quota detenuta 3,64% ; valore bilancio al 31/12/20 € 1.000,00 ;

attività : inattiva

dipendenti n. 0 ; amministratori n. 11 ; ATTENZIONE FUORI DAI PARAMETRI

ricavi 2018-2020 : IGNOTI ;

bilanci : NON DEPOSITATI 2017-2018-2019-2020-2021

PARTECIPAZIONE DA DISMETTERE – COMUNICATA VOLONTA' DI RECEDERE CON NOTA PROT. 27424 DEL 22-12-20 – RICORRONO I PRESUPPOSTI PER LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE CON PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE AI SENSI DELL'ART. 20, C.9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016. E' assolutamente necessario, a parere dell'Ufficio, assumere iniziative anche di tipo legale al fine di addivenire alla risoluzione circa il mancato seguito alla citata nota di recesso e per i consequenziali adempimenti che attengono gli assetti proprietari iscritti nel Registro delle Imprese.

SIRACUSA TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - CODICE FISCALE 01691720898

quota detenuta 60% ; valore bilancio al 31/12/20 € 36.463.98 ;

attività : sviluppo del turismo e valorizzazione del territorio attraverso attività di coordinamento della promozione e di servizi della filiera turistica dal 01/12/2001 ; codice attività 70.21 dal 01/12/2011 ;

dipendenti 0 ; amministratori 1 ; ATTENZIONE FUORI DAI PARAMETRI

ricavi 2018/2020 : ultimo bilancio depositato competenza 2018 – ricavi 2017 € 4.007,00 – ricavi 2018 € 5.999,00 – media inferiore a € 1.000.000,00 ; FUORI DAI PARAMETRI

bilanci 2017 e 2018 depositati; bilanci 2019-2020-2021 non depositati;

risultati esercizi 2019-2020 ignoti - perdita 2018 € 31.811,00 – perdita 2017 € 8.087,00 ,

PARTECIPAZIONE DA DISMETTERE – REITERATA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA QUOTA CON NOTA PROT. 10951 DEL 09/06/20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 14 DEL 18/02/2020.

Si rileva che dagli assetti proprietari del registro imprese si evince l'annotazione di dichiarazione del recesso del socio effettuata in data 23/05/2016 effettuata dalla ex Camera di Siracusa; considerato che è decorso senza esito il termine di 180 giorni dalla comunicazione di recesso, previsto dall'articolo 2473 c.c., è possibile il rimborso della quota attraverso la riduzione del capitale sociale, nel rispetto dell'art. 2482 c.c.; in caso di esito negativo della detta procedura la società deve essere posta in liquidazione sempre ai sensi dell'art. 2473 c.c. E' assolutamente necessario, a parere dell'Ufficio, assumere iniziative anche di tipo legale al fine di addivenire alla risoluzione circa la mancata restituzione della quota da parte della Società nei confronti di questo Ente ed i conseguenziali adempimenti che attengono gli assetti proprietari iscritti nel Registro delle Imprese.

GRUPPO 4 : PARTECIPAZIONI CESSATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021

*CONSORZIO PER LO SVILUPPO DI SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE – SIGLA CO.SVIS.S. S.R.L.
- CODICE FISCALE 01147000895*

quota detenuta 1,33% valore bilancio al 31/12/20 € 1.200,00 ;

attività : coordinamento attività. Assistenza ai progetti, gestione corsi di formazione relativi al patto territoriale della sovvenzione globale per Siracusa approvata dalla Commissione C.E. il 22/01/1998 n. 114; codice attività 70.21 dal 02/01/1998 ;

COMUNICATA LA VOLONTA' DI RECESSO CON NOTA PROT. 27427 DEL 22-12-20; RISULTA DEPOSITATO AL REGISTRO IMPRESE, IN DATA 11/08/21, IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 20/07/21. Nella determina del liquidatore, relativa al bilancio finale di liquidazione, è attestato che in assenza di attivo liquidabile non si può procedere ad alcun riparto delle somme. Di conseguenza la quota di partecipazione è perduta. La società è stata cancellata dal Registro Imprese con domanda del 27/12/2021.

L'art. 26, c.7, del Decreto Legislativo n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto per le società che esercitano attività connesse ai patti territoriali sino al completamento dei relativi progetti. Resta fermo che l'Amministrazione della Camera può procedere ad ogni tipo di valutazione, relativamente al mantenimento delle quote possedute, tenendo conto delle attività effettivamente svolte. La situazione delle partecipazioni dell'Ente in tali società è la seguente.

SO.GE.VI. S.R.L. - SOCIETA' DI GESTIONE DELLA VAL D'IPPARI - CODICE FISCALE 01201820881

quota detenuta 3,71% ; valore bilancio 31/12/20 € 1.835,87 ;

attività : attività connesse al patto territoriale di Vittoria ai sensi del punto 2.5, comma1, della deliberazione CIPE del 21/03/1997; codice attività 70.22.09 dal 24/04/2002 ;

dipendenti 0 , amministratori n. 10 ; ATTENZIONE FUORI DAI PARAMETRI

RICAVI 2013/2021 : ignoti ;

bilanci 2013-2021 : non depositati ; l'ultimo bilancio depositato è quello competenza 2012;

La società essendo la sua attività connessa ai patti territoriali rientra, ai sensi dell'art. 26 c.7 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto e, quindi, non è soggetta a ricognizione. Non avendo però depositato i bilanci di esercizio degli ultimi nove anni è rientrata negli elenchi di cancellazione dal registro imprese da iscriverne su provvedimento del conservatore, ciò ai sensi dell'art. 40, c.2, del D.L. n. 76/20 convertito in L.120/2020. Unioncamere (vedi verbale Task Force Registro Imprese del 01-12-22) ha però introdotto una interpretazione della norma che prevede che il mancato deposito dei bilanci per cinque anni o il

mancato compimento di atti di gestione per essere causa di cancellazione d'ufficio devono essersi verificati insieme ad almeno uno dei seguenti inadempimenti: il permanere del capitale sociale in lire ; l'omessa presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci alle risultanze del Registro Imprese (solo per s.r.l. e per le società consortili a r.l.). In applicazione della detta interpretazione di Unioncamere, il Conservatore del Registro Imprese dell'Ente ha comunicato verbalmente che, nella fattispecie, non vige l'obbligo di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio.

Per quanto sopra esposto la valutazione dell'attività gestionale della società in esame è assolutamente negativa, di conseguenza la PARTECIPAZIONE RIENTRA TRA QUELLE DA DISMETTERE.

TERRE DELLA CONTEA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 01178980882

quota detenuta 3% ; valore bilancio al 31/12/20 € 1.778,22 ;

attività : la progettazione, il coordinamento e l'attivazione del patto territoriale denominato "Terre della Contea"; codice attività 70.22.09 dal 17/09/2001 ;

dipendenti 0 ; amministratori n. 6, ATTENZIONE FUORI DAI PARAMETRI al di sotto del minimo statutario di 7, 4 scaduti con i termini di approvazione del bilancio 2010 e 2 scaduti con i termini di approvazione del bilancio 2008;

ricavi 2010/2021 : ignoti – ultimo bilancio depositato competenza 2009 ;

bilanci 2010-2021 non depositati – ultimo bilancio depositato competenza 2009 ;

risultato esercizio 2020 ignoto ;

la società essendo la su attività connessa ai patti territoriali rientra, ai sensi dell'art. 26 c.7 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto e, quindi, non è soggetta a ricognizione. Non avendo però depositato i bilanci di esercizio degli ultimi dodici anni è rientrata negli elenchi di cancellazione del registro imprese da iscrivere su provvedimento del conservatore, ciò ai sensi dell'art. 40, c.2, del D.L. n. 76/20 convertito in L.120/2020.

Unioncamere (vedi verbale Task Force Registro Imprese del 01-12-22) ha però introdotto una interpretazione della norma che prevede che il mancato deposito dei bilanci per cinque anni o il mancato compimento di atti di gestione per essere causa di cancellazione d'ufficio devono essersi verificati insieme ad almeno uno dei seguenti inadempimenti: il permanere del capitale sociale in lire ; l'omessa presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci alle risultanze del Registro Imprese (solo per s.r.l. e per le società consortili a r.l.). In applicazione della detta interpretazione di Unioncamere, il Conservatore del Registro Imprese dell'Ente ha comunicato verbalmente che, nella fattispecie, non vige l'obbligo di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio.

Per quanto sopra esposto la valutazione dell'attività gestionale della società in esame è assolutamente negativa, di conseguenza la PARTECIPAZIONE RIENTRA TRA QUELLE DA DISMETTERE.

SO.SV.I. S.R.L. - SOCIETA' SVILUPPO IBLEO S.R.L. - CODICE FISCALE 01158290880

quota detenuta 13% ; valore bilancio al 31/12/20 € 14.479,92 ;

attività principale : la progettazione, il coordinamento e l'attivazione del patto territoriale di Ragusa; codice attività 70.21 dal 13/04/2001;

dipendenti n. 2 ; amministratori n. 4 ;

ricavi 2018/2020 : media inferiore a € 1.000.000,00 ;

bilanci 2018-2020 depositati ;

perdita 2020 € 423,00

la società essendo la sua attività connessa ai patti territoriali rientra, ai sensi dell'art. 26 c.7 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto e, quindi, non è soggetta a ricognizione.

Si rileva però che il collegio sindacale nella propria relazione relativa al bilancio 2020 (pag. 11) ha constatato che il Patto territoriale di Ragusa è ormai esaurito e che è necessario che l'assemblea dei soci faccia le valutazioni necessarie sul destino della società. Ciò fa sì che non si applichi più la deroga all'applicazione all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016. Si considera anche, come elemento negativo di valutazione, sia gli amministratori che i sindaci hanno le cariche scadute dall'esercizio 2020. Inoltre è in atto un contenzioso tra l'Ente e la società che pretende illegittimamente contributi straordinari per ripianare i costi della gestione ordinaria. Per quanto sopra esposto la valutazione della gestione della società in esame è anche in questo caso assolutamente negativa, di conseguenza la PARTECIPAZIONE RIENTRA TRA QUELLE DA DISMETTERE.

Riguardo i G.A.L. ribadiamo che l'art. 26, comma 6 bis, stabilisce che in, deroga all'art. 20 dello stesso decreto, non sono soggetti a ricognizione. Resta fermo che la Amministrazione della Camera può procedere ad ogni tipo di valutazione, relativamente al mantenimento delle quote possedute, tenendo conto delle attività effettivamente svolte. La situazione delle partecipazioni dell'Ente in tali società è la seguente.

*G.A.L. LEONTINOI SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L. - CODICE FISCALE 01261420895
quota detenuta 5% ; valore bilancio al 31/12/20 € 1.032,90 ;
attività : prestazioni di servizi alle imprese : coordinamento del gruppo d'azione locale ; assistenza ai progetti ;
dipendenti n. 0 ; amministratori n. 10 tutti scaduti al 30/09/12 ;
ricavi 2011-2021 : ignoti ;
bilanci : ultimo bilancio depositato è quello competenza 2010 ;
Non avendo però depositato i bilanci di esercizio degli ultimi dieci anni è rientrata negli elenchi di cancellazione del registro imprese da iscrivere su provvedimento del conservatore, ciò ai sensi dell'art. 40, c.2, del D.L. n. 76/20 convertito in L.120/2020.
Unioncamere (vedi verbale Task Force Registro Imprese del 01-12-22) ha però introdotto una interpretazione della norma che prevede che il mancato deposito dei bilanci per cinque anni o il mancato compimento di atti di gestione per essere causa di cancellazione d'ufficio devono essersi verificati insieme ad almeno uno dei seguenti inadempimenti: il permanere del capitale sociale in lire ; l'omessa presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci alle risultanze del Registro Imprese (solo per s.r.l. e per le società consortili a r.l.). In applicazione della detta interpretazione di Unioncamere, il Conservatore del Registro Imprese dell'Ente ha comunicato verbalmente che, nella fattispecie, non vige l'obbligo di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio.*

Per quanto sopra esposto la valutazione dell'attività gestionale della società in esame è comunque assolutamente negativa, di conseguenza la PARTECIPAZIONE RIENTRA TRA QUELLE DA DISMETTERE – COMUNICATA VOLONTA' DI RECEDERE CON NOTA PROT. 27426 DEL 22-12-20 . E' assolutamente necessario, a parere dell'Ufficio, assumere iniziative anche di tipo legale al fine di addivenire alla risoluzione circa il mancato seguito alla citata nota di recesso per i consequenziali adempimenti che attengono gli assetti proprietari iscritti nel Registro delle Imprese.

*GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
CODICE FISCALE 04748650878
quota detenuta 1,849% ; valore bilancio al 31/12/20 € 2.000,00 ;
attività: servizi e iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo rurale del territorio, economico, sociale, imprenditoriale, dell'occupazione ; codice attività 70.21 dall'11/11/2011;
dipendenti n. 4 , amministratori n. 9 ;
ricavi 2018-2020 : media inferiore ad € 1.000.000,00 ;*

bilanci 2018-2020 : depositati

utile 2020 : € 1.455,00

PARTECIPAZIONE DA DISMETTERE – COMUNICATA VOLONTA' DI RECEDERE CON NOTA PROT. 27425 DEL 22-12-20. E' assolutamente necessario, a parere dell'Ufficio, assumere iniziative anche di tipo legale al fine di addivenire alla risoluzione circa il mancato seguito alla citata nota di recesso per i consequenziali adempimenti che attengono gli assetti proprietari iscritti nel Registro delle Imprese.

G.A.L. ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L. - CODICE FISCALE 01255520890

quota detenuta 3,13% ; valore bilancio al 31/12/20 € 6.938,47 ;

attività : attuazione del piano di sviluppo locale e del piano di azione locale inerente il piano di sviluppo rurale Sicilia ; codice attività 84 dal 09/02/1999 ;

dipendenti n. 3 ; amministratori n. 12 ;

ricavi 2018-2020 : media non rilevabile in quanto l'ultimo bilancio depositato è il 2019.

bilanci 2018-2019 depositati , 2020 non depositato;

risultato 2020 : ignoto ;

DA MONITORARE L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI VALUTARE IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE anche alla luce dei mancati depositi degli ultimi due bilanci che non consentono alcun tipo di valutazione tecnica da parte di questo ufficio.

GAL NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - CODICE FISCALE 01704320892

quota detenuta 3,44% ; valore bilancio al 31/12/20 € 1.000,00 ;

attività : attuazione del programma di sviluppo locale natiblei, nell'ambito del programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 ; codice 70.21 dal 10/05/2012 ;

dipendenti n. 3; amministratori n. 12 ;

ricavi 2018-2020 : media inferiore € 1.000.000,00 ;

bilanci 2018 -2020 : depositati ;

risultato esercizio 2020 : € 158,00 ;

DA MONITORARE L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI VALUTARE IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

GAL VAL D'ANAPO AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - CODICE FISCALE 01248050898

quota detenuta 34,15% ; valore bilancio al 31/12/20 € 40.499,76 ;

attività : servizi alle imprese consorziate e artigiane ; codice attività 82.1 dal 26/10/1998 ;

dipendenti 0 ; amministratori n. 3 ;

ricavi 2018-2020 : media inferiore a € 1.000.000,00 ;

bilanci 2018-2020 : depositati

utile 2020 : € 8.960,00 ;

Si segnala che il G.A.L. Val d'Anapo è soggetto attuatore di un patto territoriale dove è stato inserito il progetto di ristrutturazione dell'edificio camerale di via Sele a Siracusa.

L'art. 3 del Decreto legislativo n. 175/16 prevede che le Pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei propri fini istituzionali, possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Per completezza espositiva bisogna però puntualizzare che l'Ente in passato ha aderito a dei consorzi e associazioni concedendo dei contributi in conto capitale, riportati regolarmente in bilancio, che di seguito si elencano

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

contributo € 103.291,38

CONSORZIO CATANIA RICERCHE

contributo € 15.493,71

CONSORZIO ORTOFLOR

contributo € 5.164,57

CONSORZIO ASI

contributo 12.911,42

ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO

contributo € 2.500,00

Tali fattispecie esulano dal monitoraggio delle partecipazioni in società.

Si segnala, infine, che nel 2022 l'Ente è stato Commissariato ad inizio anno; a seguito di contenzioso l'Amministrazione si è reinsediata per poi dimettersi nel mese di luglio. Da allora l'Ente è stato privo di Amministrazione e non ha avuto, di conseguenza, un rappresentante legale in quanto gli Organi competenti non hanno nominato un Commissario. Tale situazione non ha consentito all'Ente di avere indicazioni circa la strategia da dover porre compiutamente in essere al fine del conseguimento del programma operativo, conseguente alla scelta strategica adottata, per la razionalizzazione delle partecipazioni. Si ribadisce da parte dell'Ufficio la necessità del ricorso alla nomina di un legale al fine di porre in essere azioni utili conseguenti ai mancati riscontri alle richieste di recesso sopra indicati.

*Il Dirigente
Capo Area Supporto Interno
dr. Roberto Cappellani*